



Roma, 7 marzo 2012
Protocollo: 4313/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°35

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 6 marzo 2012.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma, 6 marzo

Prot. n. 11.1150

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2012, elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Decreto cd. "fiscale" del 2 marzo 2012, n.16", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

6 marzo 2012
prot. n. 11.1150

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 6 - 2012

Oggetto:Decreto cd. "fiscale" del 2 marzo 2012, n.16 –

E' stato pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo u.s., il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento dell'accertamento".

Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, 2 marzo 2012.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le società e associazioni destinatarie della presente Circolare.

- Rateizzazione dei debiti tributari (art. 1)

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 stabiliva che in caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari, derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali, si decadeva dal beneficio della rateazione. Detta disposizione è stata abrogata con il comma 1 dell'art 1. Pertanto, è possibile, ora, richiedere, alla ricezione della cartella di pagamento, la rateizzazione.

E' previsto per il debitore: a) la possibilità di un piano di ammortamento a rate crescenti; b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima di due rate successive ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) dal momento della richiesta di rateazione è inibita la possibilità di adottare misure cautelari (ipoteca).

Inoltre, la presenza di una rateazione in corso non osta, come avveniva per il passato, alla partecipazione delle imprese ad una gara pubblica

-Comunicazioni ed adempimenti formali (art. 2)

Con il comma 1 è introdotto il principio della cd. "remissione in bonis", consistente nella possibilità che viene concessa al contribuente di porre in essere, sempre che non sia intervenuta attività di accertamento, adempimenti di carattere formale (ad es. invio del Modello EAS, opzione L. 398/91, ecc.) la cui inosservanza impedisce l'accesso a regimi fiscali speciali o a particolari benefici tributari.

Il comma 2 prevede che, a partire dal 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011-UNICO 2012 -,potranno partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto tempestivamente gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo, e avendo i requisiti necessari, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

In tali ipotesi è necessario provvedere tempestivamente alla regolarizzazione e nel contempo al pagamento di una sanzione prevista nella misura minima di € 258.

Il successivo comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione superiori ad € 3.000.

Viene, pertanto, stabilito che a prescindere da tale limite, gli operatori economici devono trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle operazioni attive e passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

In definitiva viene ripristinato l'obbligo dell'elenco dei clienti e fornitori.

La nuova disciplina scatta dal 1° gennaio 2012 ed è da ritenere che la novità debba riguardare anche gli elenchi dell'anno 2011 in scadenza il prossimo 30 aprile.

Resta immutata la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione per le operazioni superiori ad € 3.600, IVA compresa, effettuate senza obbligo di fattura.

Il comma 7 stabilisce che negli atti da presentare all'amministrazione finanziaria il domicilio fiscale deve essere indicato solo se richiesto dall'ufficio.

Il comma 8 stabilisce che le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti nei Paesi "black list", devono essere comunicate soltanto se di importo superiore ad € 500. Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2012 devono essere fatte entro il prossimo 31 marzo (sabato) e, quindi, entro il successivo 2 aprile.

Il comma 14 semplifica la procedura di cancellazione delle ipoteche non rinnovate.

-Facilitazioni ad imprese e contribuenti (art. 3)

Con il comma 1 è previsto che il divieto del pagamento in contanti al di sopra della soglia di € 1.000 non si applica alle persone fisiche residenti fuori del territorio nazionale e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della Unione Europea.

Il comma 3 differisce al 1° maggio 2012 il termine dal quale il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ad € 1.000 deve essere effettuato soltanto con assegni bancari o postali o con bonifici.

I successivi commi 5, 6 e 7 dispongono in materia di pignoramento di stipendi. La quota pignorabile non può eccedere, per somme non superiori a € 2.000, un decimo dello stipendio; per le somme tra 2.000 e 5.000 euro la quota non può eccedere un settimo dell'importo stesso. Per le somme superiori a 5 mila euro resta la soglia del quinto dello stipendio stesso.

Inoltre, non è possibile avviare procedure di pignoramento sulle somme dovute a titolo di stipendio o pensione sotto la soglia dei 20.000 euro.

I commi 8 e 9 prevedono che a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, le spese, fino a 1.000 euro, di competenza di due periodi d'imposta, a modifica dell'art. 66, comma 3 del TUIR, possono essere dedotte dalle imprese minori, a scelta, anche per intero nell'esercizio in cui il documento, anziché ricevuto, è stato registrato.

Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Resta, invece, fermo il limite minimo di versamento previsto per il saldo delle imposte.

Il comma 12 stabilisce, che nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012 tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il comma 15 abroga l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero, già prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011.

-Fiscalità locale (art. 4)

Il comma 1 stabilisce la data del 20 dicembre entro la quale devono essere pubblicate le delibere sulle addizionali comunali all'IRPEF

Con il comma 12 è previsto che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento definisca le modalità di presentazione delle istanze di rimborso IRAP, relative a periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data del 2 marzo 2012, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti.

-Misure di contrasto all'evasione (art. 8)

Con il comma 1 viene sancito il principio della indeducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reati più gravi.

Sono, pertanto, indeducibili i costi e le spese relative a beni e prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio. Ne consegue che l'indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta.

Il successivo comma 2 introduce una specifica sanzione pecuniaria per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nella misura dal 25 al 50% dell'ammontare delle spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate possa determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base dei dati e notizie comunque raccolti prescindendo dalle risultanze del bilancio

(accertamento induttivo) quando è stata omessa la presentazione dei modelli relativi all'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti nonché di infedele compilazione degli stessi modelli che comporta una differenza superiore al 15% e, comunque, ad € 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il successivo comma 5 prevede l'applicabilità della suddette disposizioni agli accertamenti notificati a partire da 2 marzo u.s..

Con i commi 6 e 7 viene previsto che le comunicazioni di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante devono essere fatte direttamente alla Guardia di Finanza la quale, se del caso, ne darà notizia all'Agenzia delle entrate.

Il comma 8 rende possibile all'Agenzia delle entrate di elaborare le liste selettive dei contribuenti, segnalati ripetutamente alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza, in merito alla violazione di emissione di ricevute fiscali, scontrini o dei documenti certificativi dei corrispettivi.

Il comma 11 abroga la norma (art. 14, comma 10 D.L. 183/2011) che prevedeva la sostituzione della contabilità semplificata con gli estratti conto bancari. Ciò in quanto è previsto, a far tempo dal 2013, un particolare regime premiale che introduce altre forme di semplificazione contabili (art. 190 D.L. n. 201/2011).

Il comma 12 stabilisce che l'agente della riscossione comunichi al contribuente, con una raccomandata semplice, di aver preso in carico le somme dallo stesso dovute.

I commi da 13 a 16 dispongono in materia di imposta di bollo sui depositi bancari e postali. L'imposta si applica, a far tempo dal 1° gennaio 2012, nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per il 2013.

E' prorogato al 16 maggio il versamento del bollo per le attività scudate e non sono applicate sanzioni per i versamenti fatti fino al 2 marzo u.s.. Non è precluso l'accertamento dell'IVA sulle medesime attività.

Con i commi 18, 19 e 20 sono state introdotte disposizioni di contrasto agli abusi nella utilizzazione dei crediti IVA in compensazione.

La compensazione del credito annuale/infrannuale IVA superiore ad € 10.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito (comma 18).

E' fissato in 5.000 euro, anziché in 10.000, il limite entro il quale è possibile compensare il credito IVA senza aver preventivamente presentato la dichiarazione. Ciò, si ritiene, a far tempo dal 2 marzo 2012.

Il comma 22 dispone che l'accesso diretto nelle sedi degli enti non commerciali non necessita più dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Come è noto, in carenza di siffatta autorizzazione, le verifiche

e gli atti amministrativi conseguenti risultavano nulli ancorchè il contribuente avesse dato il consenso all'accesso, in quanto le sedi erano assimilabili ad abitazioni private.

Il comma 23 dispone la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni Onlus.

-Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (art. 10)

Sono state introdotte nuove misure per il controllo dei locali dove si effettuano operazioni di gioco e scommesse o sono installati apparecchi videogiochi nonché per il controllo della documentazione antimafia che viene esteso anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.

-Modifiche in materia di sanzioni amministrative (art. 11)

I commi 1, 2 e 3 introducono specifiche sanzioni per l'omessa comunicazione delle minusvalenze relative a titoli quotati di ammontare superiore ad € 50.000 nonché delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro su partecipazioni immobilizzate.

La sanzione è del 10% delle minusvalenze stesse con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa in caso di mancata o tardiva presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari alle quali era stata attribuita una rendita presunta.

Con il comma 8 sono introdotte nuove sanzioni in materia di esportazione di capitali in contanti. Il trasporto di denaro all'estero di importo superiore ad € 10.000 senza la preventiva comunicazione in dogana, comporta il sequestro delle somme nel limite del 30% se l'eccedenza (oltre i 10.000 euro consentiti) è contenuta entro € 10.000 e nel limite del 50% se l'importo è superiore a detto limite.

Anche la normativa sull'oblazione è modificata. Infatti, il limite per poter fruire dell'oblazione scende da € 250.000 ad € 40.000 e l'aliquota fissata per il pagamento in forma ridotta viene stabilita nella misura del 5% solo per le violazioni contenute nei primi 10.000 euro e del 15% per l'eccedenza non dichiarata fino ad € 40.000.

Aumenta, poi, da uno a cinque anni il lasso di tempo entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta.

La disposizione si applica per le violazioni commesse a far tempo dal 2 marzo 2012.